



# COMUNE di MORLUPO

Città Metropolitana di Roma Capitale

P.za del Municipio 1, 00067

Tel 06/9019531- Tel/Fax 06/90195353

## ORDINANZA SINDACALE n.37/2020

Morlupo 20-03-2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - EMERGENZA COVID-19 – ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE**

### IL SINDACO

**VISTA** la propria Ordinanza n.36/2020 del 14-03-2020, con la quale è stato aperto il Centro Operativo Comunale, al fine di essere preparati a fronteggiare l'emergenza COVID-19;

**VISTA** la propria Ordinanza n.35/2020 del 12-03-2020, con la quale si disponeva la chiusura dei mercati settimanali fino al giorno 3 aprile 2020 compreso, iniziativa volta ad evitare luoghi di possibile assembramento di persone, sempre nell'ottica di fronteggiare l'emergenza COVID-19;

**VISTA** la propria Ordinanza n.34/2020 del 10-03-2020, con la quale si disponeva la chiusura dei giardini pubblici comunali al fine di evitare assembramenti, iniziativa volta a fronteggiare l'emergenza COVID-19;

**VISTO** il D.L. 23-02-2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**VISTI** il D.P.C.M. del 04-03-2020, il D.P.C.M. del 08-03-2020, il D.P.C.M. del 09-03-2020 e il D.P.C.M. del 11-03-2020 che hanno gradualmente incrementato le misure di sicurezza per contrastare l'emergenza;

**VISTA** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante oggetto "*Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

**VISTA** la nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, n.U.0214877 del 10-03-2020, recante oggetto "*Emergenza COVID-19 – Disposizioni per l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Lazio*"

**PRESO ATTO CHE** le misure restrittive indicate nei citati provvedimenti pongono come obiettivo di carattere generale evitare la formazione di assembramenti di persone e, più in generale, lo spostamento che non sia riconducibile a esigenze di salute, lavorative o ad uno stato di necessità;

**VISTI** i comunicati dei Sindaci dei comuni di Sacrofano, Riano, Castelnuovo di Porto, Formello, Fiano Romano e Rignano Flaminio, che segnalano ai cittadini la comparsa, nei giorni scorsi, di casi di positività al virus COVID-19;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, che oggi vede l'Italia al primo posto nel mondo per numero di decessi da COVID-19;

RILEVATO CHE, nonostante le misure di prevenzione di carattere Nazionale e Comunale, la Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto e il Comando di Polizia Locale di questo Comune hanno segnalato che, nel territorio di Morlupo, l'attività sportiva e motoria si sta diffondendo oltre misura e in modo incontrollabile, riversandosi sull'intera viabilità pubblica di codesto Comune;

RITENUTO che, al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio comunale, occorra adottare, in ragione della diffusività del virus, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di evitare il diffondersi dell'attività sportiva e motoria in modo incontrollabile e ogni possibile situazione di assembramento provocata dalla stessa;

CONSIDERATO l'invito della Prefettura di Roma ad intensificare i controlli in merito all'attuazione delle misure di contenimento in atto, con particolare riferimento alle aree in cui si potrebbero verificare situazioni di affollamento come ad esempio aree urbane solitamente frequentate o parchi pubblici di ogni genere;

RITENUTO necessario disporre ulteriori misure restrittive sul territorio comunale per contenere ogni forma di contatto interpersonale, fattore principale della trasmissione del virus, nonché sollecitare il rigoroso rispetto delle prescrizioni disposte dai suddetti provvedimenti governativi, evitando ogni forma di spostamento se non per motivi oggettivi e urgenti, ed evitare il più possibile di uscire di casa limitando la possibilità di svolgere attività motoria all'aria aperta solo a coloro che ne hanno bisogno per motivi sanitari, nel rispetto delle relative precauzioni e nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni;

DATO ATTO CHE sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

VISTO quanto disposto dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTE le Ordinanze emesse dalla Regione Lazio

- Ordinanza n. Z00002 del 26/02/2020;
- Ordinanza n. Z00003 del 06/03/2020;
- Ordinanza n. Z00004 del 08/03/2020;
- Ordinanza n. Z00005 del 09/03/2020;
- Ordinanza n. Z00010 del 17/03/2020;
- Ordinanza n. Z00011 del 18/03/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

VISTO l'art. 50, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che *“In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma”*;

VISTO l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che *“il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica”*;

VISTO l'art. 54, comma 4-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.;

## ORDINA

Per le motivazioni sopra indicate, sino al giorno 05 aprile 2020 compreso:

- **IL DIVIETO DI PRATICARE LE ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE ALL'ARIA APERTA, sulle strade, viali, aree verdi aperti al pubblico, con o senza recinzione; LE ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE ALL'ARIA APERTA SONO CONSENTITE ESCLUSIVAMENTE a coloro che ne hanno bisogno per oggettivi motivi sanitari (certificati) e nel rispetto delle dovute precauzioni (vietati gli assembramenti, distanza minima di un metro nei contatti sociali).**
- **IL DIVIETO AI PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI DI CONDURLI IN LUOGHI DISTANTI DALLE PROPRIE ABITAZIONI OLTRE 250 METRI DA ESSE, con la prescrizione che entro il raggio dei 250 metri è possibile condurre il proprio animale di proprietà per l'espletamento dei bisogni fisiologici nel rispetto delle dovute precauzioni: vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, oltre che l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un metro.**
- **LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE, fatte salve le esigenze di tumulazioni o inumazioni, manutenzioni e lavori pubblici.**

## DISPONE

**L'ESTENSIONE DELLA DURATA DELL'ORDINANZA n.34/2020 del 10-03-2020, RIGUARDANTE LA CHIUSURA DI TUTTI I GIARDINI PUBBLICI, fino al 5 aprile 2020 compreso.**

## SOLLECITA

**Tutta la cittadinanza ad attenersi rigorosamente alle misure restrittive disposte dai provvedimenti governativi e Comunali, a non uscire di casa se non per i motivi oggettivi urgenti e indifferibili previsti dal Governo (lavoro, approvvigionamento alimenti o medicinali, assistenza a persone non autosufficienti, salute, ecc.).**

## AVVERTE

**Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 €, così come stabilito dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.**

## DISPONE

**Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale, e che la stessa sia trasmessa: al Prefetto di Roma, alla Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto, al Comando della Polizia Locale di Morlupo, al Comando di Polizia Locale di Città Metropolitana, alla Questura di Roma sede Flaminio Nuovo, al Comando dei Guardiaparco del Parco di Veio.**

## INFORMA

**Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.**

**Il Sindaco**

**Ing. Ettore Iacomussi**

